

Accesso civico

Art. 5 (D.Lgs. 33/2013)

L'Articolo 5 del Decreto Legislativo riguardante gli obblighi di pubblicazione e trasparenza, prevede il diritto di **Accesso civico**.

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, e' gratuita.

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

E' possibile inoltrare richiesta di accesso civico a:

Dottor Stefano Sola

Responsabile Area organizzazione ed affari generali dell'Unione comuni del Sorbara

Posta elettronica certificata: unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it

Tel. 059 800 711

In caso di ritardo o mancata risposta è possibile rivolgersi al Segretario dell'ente:

Dott.ssa Alessandra Rivi

Posta elettronica certificata: unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it

Tel. 059 800 711